REGOLAMENTO (CEE) N. 4073/87 DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 1987

relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per taluni legni compensati di conifere (1988)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che per taluni legni compensati di conifere, della voce ex 44.15 della tariffa doganale comune, la Comunità si è impegnata ad aprire un contingente tariffario comunitario annuo del volume di 600 000 metri cubi; che questo volume è stato aumentato a 650 000 metri cubi in virtù dell'accordo concluso con gli USA, approvato con la decisione 87/224/CEE (1); che a norma del protocollo n. 11 allegato all'atto di adesione del 1972 la Comunità deve aprire annualmente dei contingenti tariffari comunitari autonomi a dazio nullo per detti prodotti, i cui volumi sono decisi ogni anno allorché si constati che tutte le possibilità di approvvigionamento sul mercato interno della Comunità sono state esaurite nel periodo durante il quale sono aperti tali contingenti; che la condizione imposta dal suddetto protocollo non appare attualmente soddisfatta; che, in tali condizioni, è opportuno limitarsi in un primo tempo al volume contrattuale di 650 000 metri cubi; che la fissazione del volume contingentale a questo livello non esclude, d'altra parte, il ricorso alle disposizioni del succitato protocollo n. 11 durante il periodo contingentale; che è pertanto opportuno aprire il 1° gennaio 1988 il contingente tariffario in questione e ripartirlo tra gli Stati membri;

considerando che la Comunità ha adottato, con effetto dal 1° gennaio 1988, una nomenclatura combinata delle merci, che ad un tempo corrisponde alle esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero della Comunità ed a quelle del commercio fra i suoi Stati membri; che, per includere anche specifiche norme comunitarie, detta nomenclatura è stata ampliata attraverso l'istituzione di una tariffa integrata delle Comunità europee (TARIC); che, a decorrere da tale data, occorre quindi utilizzare la nomenclatura combinata e — qualora necessario — i numeri di codice TARIC per designare i prodotti contemplati dal presente regolamento;

considerando che, per tener conto in modo più preciso dell'eventuale evoluzione delle importazioni dei prodotti in questione, è opportuno suddividere in due parti il volume contingentale, ripartendo la prima parte tra gli Stati membri, e costituendo con la seconda una riserva destinata a coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro quota iniziale; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori, è opportuno fissare la parte iniziale ad un livello relativamente elevato, che potrebbe aggirarsi sull'80 % del volume contingentale; che, sulla scorta del fabbisogno prevedibile degli Stati membri, le quote di partecipazione iniziale possono essere stabilite secondo quanto indicato nell'articolo 2;

considerando che le quote iniziali degli Stati membri possono essere esaurite più o meno rapidamente; che, per tener conto di questa circostanza e per evitare qualsiasi soluzione di continuità, è opportuno che ciascuno Stato membro che abbia utilizzato totalmente la propria quota iniziale proceda al prelievo di quantità corrispondente al suo effettivo fabbisogno e ogniqualvolta la consistenza della riserva lo consenta; che tale forma di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve in particolare poter seguire il grado di esaurimento del volume contingentale ed informarne gli Stati membri;

considerando che, se ad una data determinata del periodo contingentale si rende disponibile in uno Stato membro una forte rimanenza della quota iniziale, tale Stato membro deve riversarne una frazione considerevole nella riserva per evitare che una parte del volume contingentale non sia utilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi ed il Granducato di Lussemburgo sono riuniti e rappresentati nell'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1988, il dazio doganale applicabile all'importazione dei prodotti indicati nella tabella è sospeso al livello e nel limite del contingente tariffario comunitario indicato a lato:

(1) GU n. L 98 del 10. 4. 1987, pag. 1.

Numero d'ordine	Codice della nomenclatura combinata	Designazione della merci	Volume del contingente (in m³)	Dazio contingentale (in %)
09.0013	ex 4412 19 00 ex 4412 91 00 ex 4412 99 10	Legni compensati di conifere, non commisti con altre materie: — di spessore superiore a 8,5 mm, le cui superfici non sono state ulteriormente lavorate;		
	ex 4412 99 90	— levigati e di spessore superiore a 18,5 mm	650 000	0

Nel quadro di questo contingente tariffario il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni stabilite in materia dall'atto di adesione del 1985.

2. Le importazioni dei prodotti in questione che già beneficiano dell'esenzione dai dazi doganali a norma di un altro regime preferenziale non sono imputabili a detto contingente tariffario.

Articolo 2

1. Il contingente tariffario di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è ripartito in due parti.

2. La prima parte, di 520 000 metri cubi, è ripartita tra alcuni Stati membri; le quote che, fatto salvo l'articolo 5, sono valide fino al 31 dicembre 1988 ammontano per gli Stati membri alle seguenti quantità:

	(in metri cubi)
Benelux	134 575
Danimarca	56 835
Germania	82 160
Grecia	45
Francia	9 630
Irlanda	7 800
Italia	20 955
Regno Unito	208 000

3. La seconda parte, di 130 000 metri cubi, costituisce la riserva.

4. Se prodotti della fattispecie sono presentati in Spagna o in Portogallo accompagnati da una dichiarazione di immissione in libera pratica accettata dai servizi doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente, alle condizioni previste all'articolo 3.

Articolo 3

1. Se la quota iniziale di uno Stato membro, quale è definita all'articolo 2, paragrafo 2 — o se la stessa quota diminuita della parte versata alla riserva, in caso di applicazione dell'articolo 5 — è utilizzata totalmente si applicano le disposizioni che seguono.

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica comprendente una domanda di beneficio preferenziale per un prodotto contemplato dal presente regolamento e se tale domanda viene accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo dalla riserva di cui all'articolo 2, paragrafo 3, di una quantità corrispondente al proprio fabbisogno.

Le domande di prelievo con l'indicazione della data di accettazione delle suddette dichiarazioni devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione.

I prelievo sono concessi dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato ogni qualvolta il saldo disponibile lo consenta.

Se uno Stato membro non utilizza le quantità prelevate, provvede, non appena possibile, a versarle nuovamente nella riserva.

Se le quantità domandate sono inferiori al saldo disponibile della riserva, l'attribuzione avviene in proporzione alle domande. Gli Stati membri vengono informati dalla Commissione con le stesse modalità.

Articolo 4

Le quote supplementari prelevate in applicazione dell'articolo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1988.

Articolo 5

Gli Stati membri trasferiscono alla riserva, al più tardi il 1° ottobre 1988, la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che, al 15 settembre 1988, ecceda del 20 % il volume iniziale. Essi possono trasferire una quantità maggiore se vi è ragione di ritenere che essa rischi di non essere utilizzata.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1° ottobre 1988, il totale delle importazioni dei prodotti in questione, effettuate fino al 15 settembre 1988 incluso ed imputate al contingente comunitario, nonché se del caso la frazione della quota iniziale che essi trasferiscono alla riserva.

Articolo 6

La Commissione provvede alla contabilizzazione delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 ed informa ciascuno di essi, non appena le pervengono le notifiche, del grado di esaurimento della riserva.

Essa informa gli Stati membri entro il 5 ottobre 1988 dell'entità della riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al saldo disponibile e, a tal fine, ne precisa l'entità allo Stato membro che procede all'ultimo prelievo.

Articolo 7

1. Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché l'apertura delle quote supplementari da essi prelevate in applicazione dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulla loro parte cumulata del contingente comunitario.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione il libero accesso alle quote ad essi assegnate.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione sulle loro quote delle importazioni dei prodotti in questione, man mano che questi ultimi sono presentati in dogana, accompagnati da una dichiarazione d'immissione in libera pratica.

4. Il grado di utilizzazione delle quote degli Stati membri è determinato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.

Articolo 8

Su richiesta della Commissione, gli Stati membri la informano delle importazioni effettivamente imputate alle loro quote.

Articolo 9

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché venga osservato il presente regolamento.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. WILHJELM